



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Ai Sindaci e ai Segretari  
dei Comuni della Valle d'Aosta

PEC

e, p.c. Al Presidente del  
Consiglio permanente degli enti locali

Réf. n° - Prot. n. 10065/EL  
V/ réf. - Vs. rif.

Al Presidente del Consorzio B.I.M

Aoste / Aosta 29 dicembre 2022

<

**Oggetto:** Indicazioni in merito alla determinazione dei compensi per gli amministratori locali.

In occasione dell'annuale rilevazione sui compensi degli amministratori locali, questa Struttura ha potuto constatare il ripetersi di irregolarità nelle deliberazioni relative alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza adottate da alcuni Comuni.

A titolo collaborativo, si ritiene opportuno fornire, pertanto, alcune indicazioni operative che integrano quanto già comunicato con le note prot. n. 8892 del 27 aprile 2015, prot. n. 1456 del 5 marzo 2020 e prot. n. 3996 del 27 luglio 2020.

Si rammenta che l'indennità di funzione, la diaria e il gettone di presenza per gli amministratori comunali sono definiti dalla l.r. 4/2015<sup>1</sup> in misura fissa e diversificata per fasce demografiche. Malgrado l'articolo 11 della l.r. 23/2001<sup>2</sup> preveda che le deliberazioni relative alle indennità e ai gettoni di presenza siano adottate annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio, la possibilità che il Consiglio comunale determini tali compensi in misura diversa rispetto a quella già predefinita per legge è limitata all'indennità del Sindaco, che può essere discrezionalmente aumentata fino ad un massimo del 20%, ai sensi dell'articolo

<sup>1</sup> L.r. 30 marzo 2015, n. 4 (*Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali della Valle d'Aosta*).

<sup>2</sup> L.r. 4 settembre 2001, n. 23 (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17*).

2, comma 1bis, della l.r. 4/2015, nonché a quella dei componenti la Giunta nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 22, comma 1ter, della l.r. 54/1998<sup>3</sup>, a seguito della modifica del numero degli assessori, siano rideterminate, ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, le indennità degli assessori e/o quelle del Sindaco e del Vicesindaco.

Ciò premesso, si evidenzia che:

- 1) nel caso in cui gli amministratori, singolarmente o collettivamente, abbiano trasmesso al Consiglio comunale la dichiarazione di voler rinunciare al compenso (o a parte di esso), ai sensi dell'articolo 7bis della l.r. 4/2015, è necessario che vi sia comunque la determinazione completa del compenso da parte del Consiglio, il quale darà atto che tale importo non sarà liquidato (o sarà liquidato in misura ridotta) in ragione della dichiarazione resa dagli stessi. Diversamente, qualora un amministratore cessi dalla carica per la quale il Consiglio non abbia determinato l'indennità di funzione o il gettone di presenza (o lo abbia determinato in misura ridotta), non sarebbe possibile riconoscere alcun compenso al sostituto (o sarebbe possibile riconoscere al sostituto solo l'importo ridotto sulla base di decisioni assunte dal predecessore) fino all'esercizio successivo, non essendo consentito, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della 23/2001, rideterminare in corso d'anno le indennità e i gettoni già stabiliti per l'anno in corso, salvo in caso di rinnovo elettorale;
- 2) nel caso in cui, successivamente all'adozione della deliberazione consiliare di determinazione dei compensi, siano nominati ulteriori assessori (oppure il numero degli assessori si riduca), la normativa in vigore, come già accennato in precedenza, non consente al Consiglio comunale di rideterminare le indennità già stabilite per l'anno, al fine di redistribuirle diversamente tra gli amministratori. E' quindi necessario valutare attentamente la tempistica relativa alle determinazioni in merito alle eventuali variazioni della composizione della Giunta comunale;
- 3) poiché l'articolo 5 della l.r. 4/2015 prevede l'attribuzione del gettone di presenza solo ai consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti esclusivamente per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale (tenuto conto che i consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti godono di una indennità mensile di funzione), non è più possibile attribuire il

---

<sup>3</sup> L.r. 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*).



gettone di presenza per la partecipazione dei consiglieri alle commissioni consiliari formalmente istituite e alle commissioni comunali previste per legge (come in precedenza disposto dall'articolo 5 della l.r. 23/2001).

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

La Dirigente  
Tiziana VALLET  
*documento firmato digitalmente*

DC